

PRETURA MILANO
7 MAGGIO 1991

PARTI: GORODISKI
(Avv. Ferrari e Carinci)
R.C.S EDITORIALE QUOTIDIANI
(Avv. Stanchi)

**Lavoro • Praticante
giornalista • Rapporto di
subordinazione • Mansioni •
Sussistenza • Fattispecie**

Costituisce lavoro giornalistico subordinato la cura di rubriche continuative in un giornale bisettimanale con mansioni di « cucina redazionale ».

**Giornalisti • Iscrizione
all'albo dei praticanti •
Mancanza • Nullità del
contratto • Esclusione**

La mancata iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti non dà luogo a nullità del rapporto di lavoro.

**Lavoro giornalistico
subordinato • Mancata
certificazione del datore di
lavoro • Tutela del rapporto
di fatto**

Il datore di lavoro inadempiente all'obbligo di certificare al lavoratore la realtà dei fatti — nella fattispecie che il lavoratore stava prestando lavoro giornalistico subordinato — non può giovare di tale inadempimento per non adempiere a tutti gli obblighi di tutela del rapporto di fatto instaurato.

Con ricorso *ex art. 414* cod. proc. civ. e contestuale istanza *ex art. 700* cod. proc. civ., depositato l'11 maggio 1990, la ricorrente, premesso di aver svolto di fatto lavoro subordinato giornalistico a partire dal maggio 1988, collaborando al *Corriere Medico* e poi al *Corriere Salute* (supplemento del *Corriere della Sera*), di essere stata licenziata oralmente in tronco il 13 febbraio 1990, di aver richiesto al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti l'iscrizione all'Albo dei praticanti, ammessa con decorrenza 1° giugno 1988; affermato l'obbligo dell'azienda editoriale di consentire l'iscrizione all'Albo di chi sia da essa utilizzato in mansioni giornalistiche e la non invocabilità della mancata iscrizione (per sottrarsi alle conseguenze del rapporto) da parte del datore che la abbia colpevolmente impedita, chiedeva: dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro *inter partes* e l'illegittimità della risoluzione comminata il 13 febbraio 1990; condannarsi la convenuta alla riassunzione della ricorrente nelle stesse mansioni prima esercitate e alle condizioni previste dal CCNL giornalistico ovvero in altre a lei spettanti per legge, con lo stipendio di L. 2.045.977 lorde risultanti dalla media delle retribuzioni percepite o, in subordine, con l'emolumento contrattuale spettante; condannarsi inoltre la convenuta a risarcire il danno *ex art. 18* legge n. 300/70 nella misura di dodici mensilità di stipendio. In via d'urgenza chiedeva contestualmente l'immediata reintegrazione.

La convenuta si costituiva anche nella sede cautelare, chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in quanto;

a) non sarebbe sussistito il rapporto di lavoro subordinato; b) la mancata iscrizione agli Albi previsti dalla legge renderebbe nulla e vietata la prestazione eventualmente giornalistica, consentendo al massimo la tutela del lavoro prestato *ex art. 2126* cod. civ. ma in nessun caso una tutela ripristinatoria.

All'esito delle sommarie informazioni il Pretore accoglieva l'istanza cautelare con la motivazione che sotto si riporta.

In sede di merito si completava l'istruttoria e la causa veniva infine discussa e decisa come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Questo il testo dell'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ.: « In fatto, le sommarie informazioni hanno confermato la narrativa attorea circa la prestazione di lavoro subordinato da parte della ricorrente all'interno della redazione del *Corriere Medico* nonché di quella che curava il supplemento *Corriere Salute* del *Corriere della Sera*. L'inserimento nella redazione era completo, l'orario quello degli altri redattori, i mezzi di lavoro quelli predisposti dal datore di lavoro.

Ciò premesso in fatto, si rileva in diritto: la prestazione svolta dalla ricorrente è stata dal punto di vista sostanziale di pretta natura giornalistica, ne fanno fede i numerosi articoli firmati. Tale prestazione non può dare luogo a riconoscimento dello *status* di giornalista in quanto vi osta l'art. 45, legge 3 febbraio 1963, n. 69, che lo vieta.

Tale prestazione può invece a buon diritto essere considerata come prestazione di praticantato giornalistico, per la quale la citata legge non pone nullità né sanzioni penali.

La mancata iscrizione nel registro dei praticanti non può essere parificata alla mancata abilitazione giornalistica sotto il profilo del rendere nulla, perché vietata, la prestazione: nel caso dell'iscrizione al registro dei praticanti si tratta di un requisito meramente burocratico, la cui mancanza dà luogo ad una situazione di irregolarità, ma non certo di illiceità o nullità del rapporto di lavoro. Siamo quindi fuori dall'ambito di applicabilità dell'art. 2126 cod. civ.; il rapporto del « praticante giornalista di fatto » non ha dunque tutela a sé stante *in praeteritum*, ma ha tutte le tutele inerenti ai rapporti di lavoro « normali »: prima tra tutte la tutela del posto di lavoro, che, nel caso di specie (superandosi largamente il numero di dipendenti richiesto) e la tutela reale di cui all'art. 18, legge n. 300/70.

Essendo la ricorrente stata estromessa dalla redazione senza una giusta causa o un giustificato motivo, le spetta, in questa sede, la tutela cautelare della reintegra nel posto di lavoro (il *periculum in mora* non è seriamente discutibile nella situazione di perdita del lavoro).

Può notarsi, per concludere, che è priva di rilevanza — nel caso di specie — la questione di costituzionalità sollevata dalla convenuta: a base della decisione non vi è alcun provvedimento dell'Ordine dei Giornalisti, ma la situazione di fatto accertata in causa (nei limiti delle sommarie informazioni) ».

L'istruttoria svolta in sede di merito ha ulteriormente confortato le conclusioni dell'ordinanza cautelare.

Il teste **Bazzoli** (direttore del *Corriere Medico*) ha detto che dopo un primo periodo di frequenza saltuaria alla ricorrente fu affidato il c.d. « rubricone », due pagine di pezzi di collaboratori che la ricorrente doveva curare sotto il profilo della cucina redazionale. Questo Rubricone c'era in quasi tutti i numeri. Era bisettimanale (il *Corriere Medico* n.d.r.). Questo lavoro suppone dunque una continuità di presenza in redazione. Il teste aggiunge: « Ricordo di aver visto la ricorrente presente quotidianamente di mattina negli ultimi due o tre mesi del 1989. È vero che da un certo punto in avanti lavorava non più nella stanza dei collaboratori ma in redazione con una propria scrivania e un telefono ».

Sulla stessa linea, sui punti riportati, è stata la teste **Natoli**, capo servizio del *Corriere Medico* e componente del Comitato di redazione, salvo una certa anticipazione della regolarità di presenza (ma per pochi giorni la settimana) della **Gorodiski** in redazione.

Così poi il teste Tanganelli (ex capo servizio della divisione scientifica del *Corriere Medico*): « Da quando la ricorrente è comparsa in redazione, cioè a metà del 1988, l'ho notata come presente con una certa continuità anche se non saprei precisare per quanti giorni la settimana. Mi pare che da ultimo i giorni siano arrivati sino a tre. Si occupava del c.d. « rubricone » e della pagina « Esperti » con mansioni di cucina redazionale ».

Il teste Pilone, grafico, riferendosi al 1989, solo anno in cui ebbe rapporti significativi con la redazione, ha ricordato una presenza della ricorrente « di molti giorni alla settimana », di aver avuto « occasione di vederla anche più volte al giorno e in casi disparati », ad iniziativa di entrambi.

I testi De Micheli e Porciani hanno ricordato una presenza pressoché quotidiana e regolare della Gorodiski fin dall'inizio, andando oltre le stesse affermazioni attoree, non è chiaro se per « eccesso di zelo » o per la difficoltà di ricostruire diacronicamente l'evoluzione del rapporto in questione: in questo secondo caso l'eccesso sarebbe tuttavia significativo dei contenuti fondamentali del ricordo.

Si è discostata, in direzione opposta, da tutti gli altri testi la teste Cristina D'Amico, allora capo redattore del *Corriere Medico*. Pur affermando che « la ricorrente era spesso presente in redazione, anche se senza un orario », la teste ha riferito che gli unici dati fissi erano « l'orario del giorno di chiusura delle pagine » (del « rubricone »). Per rispettare questa scadenza « ricordo che in qualche caso la Gorodiski faceva il lavoro a casa e lo portava in redazione dove veniva controllato ». Questa circostanza non è stata confermata da alcun altro teste e, parlandosi di un lavoro da tutti riconosciuto di cucina redazionale, appare scarsamente verosimile.

La teste ha comunque confermato che la ricorrente per un lungo periodo lavorò nella stanza della redazione. Ha confermato inoltre che alla Gorodiski fu affidata anche molto spesso la rubrica « Esperti ». Alle domande di concreti riscontri circa la (da lei) affermata grande libertà della ricorrente di lavorare a casa o dove volesse, la teste ha risposto: « Poiché ci si vedeva molto spesso non era frequente il fatto di cercarsi fuori ufficio. Certamente qualche volta l'avrò cercata a casa per affidarle qualche servizio o per sapere a che punto era il rubricone ».

Concludendo, le circostanze ricordate da tutti, insieme al tipo di lavoro affidato alla ricorrente — la cura di rubriche continuative in un giornale bisettimanale con mansioni di cucina redazionale (cui si aggiunsero in seguito molto numerosi articoli firmati) — impongono di ritenere: 1) che si sia trattato di lavoro subordinato almeno da un certo momento in avanti; 2) che si sia trattato di lavoro, da un punto di vista obiettivo, schiettamente e tipicamente giornalistico.

Ciò premesso in fatto, ritiene lo scrivente, in diritto, di confermare l'opinione, già espressa nell'ordinanza *ex art. 700 cod. proc. civ.*, che la mancata iscrizione all'albo dei praticanti non dia luogo a nullità del rapporto.

Merita aggiungere che i principi generali dell'ordinamento militano nel senso che chi è inadempiente ad un obbligo (nella specie quello di certificare al lavoratore la realtà dei fatti, cioè che sta prestando lavoro giornalistico subordinato) non può giovare di tale inadempimento per non adempiere a tutti gli obblighi di tutela del rapporto di fatto instaurato. Funzionando tale certificazione da condizione per l'iscrizione al registro dei praticanti, viene alla mente l'art. 1359 cod. civ.: la condizione si considera

verificata se chi aveva interesse in contrario ne ha impedito la verifica-
zione.

Se si ammette che l'editore possa evitare di onorare tutti gli obblighi conseguenti ad un rapporto di lavoro giornalistico di cui di fatto si giova, semplicemente evitando di rilasciare l'attestazione del vero, si consente una clamorosa zona franca alla tutela del lavoro subordinato. E si darebbe luogo ad una nuova versione del famoso « comma 22 »: non posso fare lavoro giornalistico se non sono iscritto all'albo, ma non posso essere iscritto all'albo se non faccio (se non risulta attestato che faccio) lavoro giornalistico. Lo scrivente non ritiene che possa essere questa la volontà dell'ordinamento. Al contrario, sulla base del concreto svolgimento (nella specie indubitabile) delle mansioni, scatta l'obbligo dell'editore di certificare il vero, e in ogni caso si intende istituito un rapporto di praticantato giornalistico (la cui gestione in concreto da parte del datore è — è emerso — quanto mai variabile, in funzione delle attitudini, del carattere e del tempo di direttori, capiservizio e capiredattori).

Si conferma pertanto il diritto della ricorrente anche alla tutela reale del posto di lavoro. (Va qui rilevato che la convenuta, con la massima correttezza, ha immediatamente reintegrato la ricorrente nelle mansioni giornalistiche).

Quanto al risarcimento del danno, esso va limitato: nel tempo, al minimo di legge delle cinque mensilità essendo stata la ricorrente prontamente reintegrata; nell'ammontare, al livello dello stipendio di praticante, secondo il principio che, convertendosi a posteriori un rapporto autonomo in subordinato, la retribuzione spettante è quella tabellare.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — il Pretore dichiara la natura subordinata del rapporto *inter partes* dichiara illegittima la risoluzione del rapporto comunicata all'attrice il 13 febbraio 1990; intima alla convenuta di reintegrare la ricorrente in via definitiva nel posto di lavoro giornalistico con l'emolumento contrattuale spettante; condanna la convenuta a risarcire il danno *ex art. 18* legge 300/70 liquidato in L. 1.800.000 lorde mensili per cinque mensilità; a rifondere inoltre alla ricorrente le spese di lite che, comprensive della fase urgente, si liquidano in L. 3.500.000 complessive.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza pubblicata contribuisce a chiarire quale tutela spetti nel nostro ordinamento al praticante giornalista.

La legge prevede che la pratica giornalistica debba svolgersi presso un quotidiano o presso un servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, ovvero presso un periodico a diffusione nazionale con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari (art. 34, comma 1, legge 3 febbraio 1963, n. 69). Dopo un periodo di diciotto mesi i praticanti possono chiedere al direttore responsabile della pubblicazione, del servizio, ecc., il rilascio di una dichiarazione motivata sulla attività giornalistica svolta (art. 34, comma 2), ai fini della iscrizione all'Albo nell'elenco dei « professionisti ».

I praticanti vengono iscritti nell'apposito Registro previsto dall'art. 33 della Legge citata, con delibera del competente Consiglio dell'Ordine « avente natura di accertamento costitutivo dello *status* di giornalista praticante » (LOIODICE - BRIGHINA - CORASANITI, *Editoria e Stampa*, in *Tr. dir. amm.*, tomo I, Padova, 1990, XV, 325, cui si rinvia per un approfondimento istituzionale; per un'ampia panoramica di dottrina e giurisprudenza si veda, invece, la nota di richiami di VOTANO alle due decisioni del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di cui appresso, in questa *Rivista*, 1992, 549 ss.).

La mancata iscrizione nel Registro dei praticanti non è parificata alla mancata abilitazione giornalistica, sotto il profilo della nullità della prestazione (sul punto si veda la giurisprudenza di seguito richiamata). Si ritiene, infatti, che l'iscrizione nel Registro dei praticanti sia un requisito meramente burocratico, la cui mancanza dà luogo ad una mera irregolarità facilmente superabile, essendo « ammissibile l'iscrizione d'ufficio dei praticanti giornalisti nel relativo registro, con effetti retroattivi, anche in assenza delle prescritte dichiarazioni del direttore in quanto il rapporto di fatto produce gli effetti del rapporto perfetto, e l'iscrizione successiva si limita a certificare la preesistenza dell'esercizio di attività validamente considerabile come apprendistato » (Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, 21 marzo 1991, in questa *Rivista*, 1992, 549, con nota di VOTANO. A conclusioni opposte giunge, invece, la Corte d'Appello di Napoli, in una recente sentenza: App. Napoli 25 ottobre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 119; l'orientamento della Cassazione è consolidato nel senso che l'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti è, in ogni caso, atto amministrativo con carattere di accertamento costitutivo con efficacia *ex nunc*, cfr. tra le altre Cass. 13 marzo 1975, n. 941, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 1799 con nota di LEGA, *Sulla decorrenza degli effetti dell'atto di iscrizione nell'Albo dei giornalisti e nel registro dei praticanti*; Cass. 28 settembre 1977, n. 4116, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 1747, con nota di LEGA, *Ancora sulla iscrizione nel registro praticanti giornalisti*).

Sulla nullità del contratto di lavoro giornalistico subordinato concluso con chi non è iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti per violazione di norma imperativa si veda: Cass. 7 marzo 1983, n. 1675, in *Giust. civ.*, 1984, I, 258, con nota di GUARNIERI; Cass. 8 febbraio 1982, n. 745, in *Mass.*, 1982; Cass. 14 gennaio 1987, n. 213, in *Mass.*, 1987; Cass. 10 gennaio 1987, n. 109, in *Orient. giur. lav.*, 1987, 349; Cass. 14 gennaio 1981, n. 312, in *Mass.*, 1981; Cass. 5 ottobre 1981, n. 5228, in *Mass.*, 1981; Cass. 21 gennaio 1988, n. 445, in *Mass.*, 1988; Cass., 6 aprile 1990, n. 2890, in *Mass.*, 1990; Cass. 18 novembre 1989, n. 4948, in *Mass.*, 1989. Per disciplinare la figura del « praticante di fatto » si dovrebbe far ricorso alla giurisprudenza appena citata sul « giornalista di fatto », che applica l'art. 2126 cod. civ. per garantire i diritti del lavoratore, se l'iscrizione del praticante nell'apposito registro produce effetti *ex nunc* e se al requisito dell'iscrizione si attribuisce rilevante valore formale. Senonché la decisione in esame conferma una ordinanza emessa in via cautelare che nega espressamente l'applicazione al caso di specie dell'art. 2126 cod. civ. sul presupposto che la mancata iscrizione nel registro dei praticanti non produce alcuna nullità. L'opinione appare condivisibile, non potendosi estendere l'art. 45 della legge n. 69/63 anche ai praticanti.

Con riferimento alla questione della determinazione dell'ambito di attività giornalistica, rilevante rispetto al riconoscimento di *status*, discen-

dente dalla legge professionale, si può fare rinvio alle sentenze di Cass. 22 novembre 1989, n. 5009, in questa *Rivista*, 1991, 206; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166 e Cass. 7 febbraio 1992, n. 2245 entrambe in *Foro it.*, 1992, I, 3322 con nota di MOCCIA, *Il mestiere di scrivere: mansioni e qualifiche nel rapporto di lavoro giornalistico*, con ampi richiami. Tuttavia la citata Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166, escludeva, contrariamente alla sentenza in commento, che si potesse qualificare attività giornalistica la collaborazione alla c.d. « cucina redazionale » con apporti originali soltanto sporadici.

Infine, circa la impossibilità per il datore di lavoro di avvantaggiarsi della mancanza del requisito dell'iscrizione nel Registro dei praticanti, non adempiendo a i propri obblighi, essa è fatta dipendere dal Pretore di Milano, nella motivazione della sentenza, dal principio generale, *ratio* informatrice dello stesso art. 1359 cod. civ.: la condizione si considera verificata se chi aveva interesse in contrario ne ha impedito la verifica.

Tuttavia, non si può tacere l'orientamento costante della giurisprudenza che nega l'applicazione della norma richiamata in caso di condizione potestativa semplice (Cass. 5 gennaio 1983, n. 9, in *Giust. civ.*, 1983, I, 1524, con nota di COSTANZA; Cass. 25 gennaio 1983, n. 702; Cass. 26 aprile 1982, n. 2583, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1719 con nota adesiva di DE CUPIS cui si fa rinvio), o nel caso di condizione mista (Cass. 7 marzo 1983, n. 2680) o nell'ipotesi di condizione unilaterale (Cass. 8 giugno 1983, n. 3936), cioè in ipotesi probabilmente più vicine al caso di specie.

MICHELE CLEMENTE